

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 999 del 09/12/2021

OGGETTO:

CONVENZIONE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA DELLA U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. BASSINI. DURATA CINQUE ANNI

PROPONENTE: FORMAZIONE

Il Dirigente Responsabile: BACCILIERI CATERINA

Il Funzionario istruttore: PORRO NANCY

Fascicolo n. 13 - 0 Anno 2021

Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: S

Soggetta a privacy: N

Pubblicazione differita: N

Con introiti: N

Con Oneri: N

PREMESSO che, l'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. "E. Bassini" aveva proposto la stipula di una convenzione con l'Università degli Studi di Pavia - Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia per l'espletamento di attività didattiche integrative a quelle universitarie;

VISTA la lettera d'intenti del 23 febbraio 2021, prot. n. 6021, con la quale questa Azienda ha manifestato la volontà di mettere a disposizione della Scuola in oggetto le strutture, le attrezzature ed il personale facenti parte dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. "E. Bassini" ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli specializzandi iscritti alla citata Scuola;

RICORDATO che la materia è disciplinata :

- dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss. mm. e ii. che, all'art. 6, comma 2, prevede la stipula di specifici protocolli d'intesa tra le Università e le Regioni al fine di soddisfare le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi;
- dal Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, "Disciplina dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università";
- dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e ss. mm. e ii. "Attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli", con particolare riferimento al titolo IV relativo alla formazione dei medici specialisti;
- dalla Delibera di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. VIII/10806, "Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca";
- dalla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità" e ss. mm. e ii.;
- dalla Delibera di Giunta Regionale 22 dicembre 2010, n. IX/001053, "Protocollo d'intesa con le Università della Lombardia con facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca", con particolare riferimento al titolo III, relativo alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, "Riordino delle Scuole di Specializzazione";
- dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, "Definizione degli standard generali e specifici e dei requisiti minimi delle strutture per l'idoneità della rete formativa delle Scuole di Specializzazione";

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, conservati agli atti, in merito alla stipula della convenzione espressi, con note mail, dal dott. Alessandro Aloja, Responsabile f.f. dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. "E. Bassini", dal dott. Mauro Longoni, Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche e dalla dott.ssa Agata Ardinì, Direttore Medico f.f. del P.O. "E. Bassini" (prot. n. 4992 del 12 febbraio 2021);

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli, conservato agli atti;

DATO ATTO che la frequenza degli specializzandi di cui alla presente convenzione non soggiace, dal punto di vista numerico, a quelle limitazioni previste da altre normative disciplinanti, ad esempio, i tirocini formativi;

VISTO il testo della convenzione così come condiviso con l'Università degli Studi di Pavia, con nota prot. n. 30756 del 25 novembre 2021, conservata agli atti;

PRESO ATTO che la convenzione avrà una durata di cinque anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31 ottobre 2026, rinnovabile, mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle due parti ed accordo scritto tra le parti stesse;

CONSIDERATO che saranno a carico di questa Azienda i costi relativi alla fornitura dei camici, alla copertura assicurativa (INAIL, RCT), all'accesso alla mensa alle stesse condizioni del personale dipendente secondo quanto previsto dall'art. 5 della DGR 010806 del 16 dicembre 2009, nonché la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.);

VERIFICATO che i suddetti costi sono già ricompresi nei rispettivi provvedimenti aziendali per la fornitura di detti beni e servizi e che quindi dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

RITENUTO di autorizzare la stipula della convenzione in esame, approvandone il testo ed il relativo allegato A), quali parti integranti del presente provvedimento;

RITENUTO inoltre necessario incaricare il Direttore dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. "E. Bassini", dott. Roberto Vanelli, in qualità di Responsabile del Procedimento, di interfacciarsi con il coordinatore della scuola, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa né introiti;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.S. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare il testo della convenzione ed il relativo allegato A) con l'Università degli Studi di Pavia, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti della stessa, per lo svolgimento, presso le strutture dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. "E. Bassini", di attività didattiche integrative a quelle universitarie a favore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia;

- di procedere con la stipula della convenzione con validità per cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31 ottobre 2026, rinnovabile, mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle due parti ed accordo scritto tra le parti stesse;

- di dare mandato al Direttore dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. "E. Bassini" e Responsabile del Procedimento, dott. Roberto Vanelli, di interfacciarsi con il coordinatore della scuola, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy;

- di dare comunicazione del presente provvedimento all'Università degli Studi di Pavia, al Responsabile del Procedimento ed ai servizi aziendali interessati;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;

- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

**CONVENZIONE CON L'ASST NORD MILANO PER L'UTILIZZO DI
STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE
DIDATTICO-FORMATIVE DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore Pro-tempore Prof. Francesco Svelto, nato a Milano il 7 marzo 1966, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65, a quanto infra autorizzato dal Senato Accademico nella seduta del 18 settembre 2017

E

l'ASST Nord Milano, in persona del Direttore Generale Dott.ssa Elisabetta Fabbrini, nata a Firenze (FI) il 2 febbraio 1963, domiciliata per la carica in Sesto San Giovanni (MI), Viale Matteotti n. 83, - cap. 20099

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

- l'articolo 20 del D.Lgs n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo

specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;

- gli articoli 34 e ss del D.Lgs n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;

- il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;

- il medesimo Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono articolate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro;

- le strutture di cui sopra devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca.

- le strutture di rete si distinguono in:

a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della

Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;

b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria

c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

- il D.I. n. 402/2017 ribadisce il rapporto di esclusività, stabilendo che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.

E' PREMESSO INOLTRE CHE:

- è interesse della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di Pavia (di seguito denominata Scuola) ottenere che i medici in formazione ad essa iscritti possano, da un lato, completare la loro esperienza professionale nei vari settori avvalendosi delle strutture operative e della casistica clinica

della/del suddetta/o Azienda/Ente per l'approfondimento sul piano scientifico delle relative problematiche al fine anche delle elaborazioni di tesi di specializzazione;

- l'Azienda, con nota prot. n. 6201 del 23 febbraio 2021, ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;

VISTE LE DELIBERE ADOTTATE DAL:

- Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e traumatologia in data 25/05/2021
- Consiglio del Dipartimento di Scienze clinico chirurgiche, diagnostiche e pediatriche in data 15/07/2021
- Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 08/09/2021

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

ART. 2

(Finalità)

L'Azienda consente all'Università degli Studi di Pavia l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.

ART. 3

(Impegni assunti dalla struttura)

L'Azienda, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, mette a disposizione le strutture come meglio identificate dall'allegato "A" il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell'allegato A; inoltre assume l'obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 11, comma II.

L'Azienda, quale struttura complementare, garantisce di essere accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 4

(Impegni assunti dall'Università)

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato "A" unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

ART. 5

(Attività formativa specialistica)

Le strutture messe a disposizione dall'Ente convenzionato saranno frequentate dai medici in formazione che abbiano stipulato specifico

contratto di formazione specialistica, di cui agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n. 368/1999.

Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste da ordinamenti e

regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato *curriculum* professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione

sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale di cui al comma 2. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2.

Il Dirigente responsabile dell'Unità Operativa convenzionata, presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati. Il libretto personale di formazione sarà altresì completato con il giudizio del docente-tutore preposto alle singole attività svolte dallo specializzando.

Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 368/99, per la durata della formazione che si svolge a tempo pieno, al medico è inibito l'esercizio di attività libero – professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con

il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.

ART. 6

(Tutor)

Le attività professionalizzanti sono svolte dal medico in formazione specialistica sotto la supervisione dei tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor. I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale dipendente dell'Azienda e contrattualizzate col Servizio Sanitario Nazionale, previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio. I tutor sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dai medici in formazione specialistica all'interno della struttura di riferimento.

ART. 7

(Nomina dei professori a contratto)

Le Università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni accreditate e contrattualizzate col Servizio Sanitario Nazionale assicurano a proprio carico la docenza affidata a personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, previa delibera del Consiglio di Dipartimento interessato, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati al personale dipendente dell'Azienda. La selezione avviene

mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica di cui all'allegato 4 del D.I. n. 402/2017.

Al personale delle strutture convenzionate con la Scuola, cui è conferito l'incarico di docenza, viene attribuito il titolo di "professore a contratto". I professori a contratto fanno parte, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorrono all'elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione del Direttore. I professori a contratto possono concorrere, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Scuola in misura massima pari al 30% dei votanti.

L'attività didattica viene svolta contestualmente all'attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale del Servizio sanitario nazionale è necessario il nulla osta degli Organi competenti della rispettiva direzione aziendale.

ART. 8

(Oneri delle parti contraenti)

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

Ai sensi del comma 3 dell'art 41 del D.Lgs n. 368/1999, la copertura assicurativa dello specializzando relativa a responsabilità per i rischi

professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs n. 368/1999 e ss.mm.ii., è a carico dell'azienda sanitaria presso cui avviene la formazione.

ART. 9

(Prevenzione e Sicurezza)

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

In particolare l'ente ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall'art.41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'ente ospitante.

La formazione generale è in ogni caso a carico dell'ente di provenienza. medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

ART. 10

(Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione osservando i principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs 196/2003 e ss.mm. e ii. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna parte autorizza esplicitamente l'altra al trattamento dei dati personali esclusivamente per finalità connesse per la gestione e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Gli specializzandi in formazione dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'Azienda convenzionata, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati.

L'Ente convenzionato, in relazione all'attività di tirocinio, si impegna ad autorizzare formalmente gli specializzandi al trattamento

dei dati e a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali.

ART. 11

(Durata)

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata pari a quella della scuola di specializzazione (5 anni) fino al 31 ottobre 2026, termine oltre il quale potrà essere espressamente rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle due parti e accordo fra le parti stesse.

ART. 12

(Recesso)

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola.

ART. 13

(Imposte)

La presente convenzione, firmata digitalmente ai sensi dell'art.6 del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221 del 17.12.2012, sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura ed a spese dell'Ente, salvo che lo stesso goda dall'esenzione prevista dalla normativa vigente. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in

caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

ART. 14

(Foro Competente)

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Monza.

Pavia, data dell'ultima sottoscrizione digitale

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Il Rettore

(Prof. Francesco Svelto)

documento firmato digitalmente

ASST NORD MILANO

Direttore Generale

(Dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

documento firmato digitalmente

ALLEGATO A

**Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
dell'Università degli Studi di Pavia**

Strutture convenzionate con ASST Nord Milano:

- Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia
Ospedale "E. Bassini" di Cinisello Balsamo.



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN
ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

CAPACITA' STRUTTURALE E TECNOLOGICA

MOD-CST

Rev0 del 01/08/2018

Pag. 1 di 3

10minazione U.O. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - ASST NORD MILANO - P.O. E. BASSINI

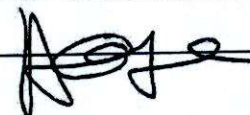
uttura: _____

dice NSIS: _____

Cod.	Tipo locale	Destinazione	Evidenza appropriata	Evidenza	Azione Correttiva
B2 (c)	AULE	Aule per esercitazioni pratiche	Localizzazione con identificativi di uno o più locali utilizzati dalla scuola come aula	piano terra, corpo F	
C2 (c)	LABORATORI	Laboratori assistenziali o ambulatori	Localizzazione con identificativo dei laboratori assistenziali e/o ambulatori indicati negli Standard Specifici:		
			Degenza	piano terra, corpo F	
			Day Surgery	piano terra, corpo F	
			Sale Operatorie	primo piano, corpo D	
			Sala gessi	piano terra, corpo C	
			Ambulatori	piano terra, corpo C	
			almeno uno degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura collegata		
			Unità spinale	/	
			Artroscopia	piano terra, corpo C	
			Oncologia dell'apparato locomotorio	/	
			Chirurgia ricostruttiva osteoarticolare	piano terra, corpo C	
			Terapia intensiva	piano terra, D basso	
			Traumatologia	piano terra, corpo C	
			Servizi generali presenti nella struttura		
			Radiologia diagnostica per immagini	piastra	
			Medicina di Laboratorio	piano -1° - corpo E	
			DEA di 1° livello o 2° livello	piano terra - D basso	
			Terapia fisica e riabilitativa	sesto piano - corpo E	

E1 (c)	DI SUPPORTO	Deposito attrezzature	Localizzazione con identificativo dell'area di stoccaggio delle attrezzature	piano terra, corpo F	
E2 (c)	DI SUPPORTO	Sale riunioni	Localizzazione con identificativi di uno o più locali utilizzati dalla scuola come sale riunioni ove disponibili	piano terra, corpo F	
E3 (c)	DI SUPPORTO	Locale specializzandi	Localizzazione con identificativi di uno o più locali utilizzati dalla scuola come locale specializzandi e identificarli	piano terra, corpo F	
F1 (c)	SANITARIO	Ambiente di degenza	Copia integrale o parte dell'Atto Aziendale dal Sito dell'AO concernente le strutture della scuola o riferimento del reparto	piano terra, corpo F	
F2 (c)	SANITARIO	Posti letto	Report Controllo di Gestione	piano terra, corpo F	

ta 11/02/2024

Firma: 

ASST NORD MILANO
Ospedale E. Bassini
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dott. ALESSANDRO ALOJA
Cod. Fisc. LJALSN70C27F205K

IL DIRETTORE SANITARIO
(D.ssa Anna Lisa Fumagalli)

STANDARD GENERALI

APACITÀ STRUTTURALE E TECNOLOGICA

Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	Indicare con un "X" i posseduti	MODALITA' DI VERIFICA
ali Amministrativi	• Direzione – Segreteria	SI	Non obbligatorio		Esame documentale
	• Sale riunioni	SI	Non obbligatorio	X	Eventuale accertamento diretto
le	• Aula ordinaria	SI	Non obbligatorio		Esame documentale
	• Aule per esercitazioni pratiche	SI	SI	X	Eventuale accertamento diretto
boratori	• Laboratori di ricerca e/o didattici	SI	Non obbligatorio		Esame documentale
	• Laboratori assistenziali o ambulatori	SI	SI	X	Eventuale accertamento diretto
blioteca	• Tradizionale	SI	Non obbligatorio		Esame documentale
	• Telematica	SI	Non obbligatorio	X	Eventuale accertamento diretto
servizi di supporto	• Deposito attrezzature	SI	SI	X	Esame documentale
	• Sale riunioni	SI	SI	X	
	• Locale specializzandi	SI	SI	X	
strutture di degenza (se essarie in base alla ialità)	• Ambiente di degenza	SI	SI	X	Esame documentale
	• Posti letto	SI	SI	X	Eventuale accertamento diretto
assicurare la rispondenza ativa delle aule, dei ratori e di tutti gli spazi struttura	• Conformità alle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro • Conformità alle norme in materia di uso didattico • Assenza di barriere architettoniche per l'accesso e la frequenza delle attività	SI	SI	X	Esame documentale Eventuale accertamento diretto

Standard infrastrutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	Indicare con un "X" i posseduti	MODALITA' DI VERIFICA
Attrezzature e umenti didattici e nologici	• computer 0,25 per studenti	SI	SI	X	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati	SI	SI	X	
	• attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività (singole tipologie delle specializzazioni)	SI	SI	X	
arredi e tecnologica ell'aula ordinaria	• postazioni individuali • armadi e suppellettili varie • lavagna a fogli mobili o lavagna fissa • lavagna luminosa e videoproiettore • diaproiettore	SI	Non obbligatorio		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
arredi ed attrezzature ella sede	Almeno 2 computer per: • la gestione amministrativo/contabile • la gestione banche dati	SI	Non obbligatorio	X	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Indirizzo di posta elettronica • Sito Internet • Linee telefoniche e fotocopiatrici	SI	Non obbligatorio	X	
) Assicurare la resenza di una banca ati	Ai fini almeno dell'archiviazione degli: • studenti iscritti • percorsi formativi	SI	Non obbligatorio		Esame documentale Eventuale accertamento diretto

PACITÀ ORGANIZZATIVA

STANDARD	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	Indicare con un "X" i posseduti	MODALITÀ DI VERIFICA
senza di un assetto zzativo definito	La struttura deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti	SI	SI	X	Esame documentale copia del documento
orse professionali nali	• Responsabile della gestione economico-finanziaria, degli adempimenti amministrativi	SI	Non obbligatorio	X	Esame documentale
	• Personale amministrativo sanitario commisurato all'attività sanitaria e formativa della struttura	SI	SI	X	

11/02/21

Il Legale Rappresentante

ASST NORD MILANO
Ospedale E. Bassini
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dott. ALESSANDRO ALOJA
Cod. Fisc. L/ALSN70C27F205K

(firma)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Lisa Fumagalli)

STANDARD E REQUISITI ASSISTENZIALI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

ENTE: ASST NORD MILANO

U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – P.O. E. BASSINI - CODICE NSIS: _____

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Standard minimi per struttura di sede	Standard minimi per struttura collegata	Indicare la numerosità delle prestazioni elencate per l'anno 2018	MODALITÀ DI VERIFICA
A) INTERVENTI CHIRURGICI ANNUI	Interventi di Alta Chirurgia	N. 150	N. 50	N. 306	Esame documentale
	Interventi di Media Chirurgia	N. 350	N. 175	N. 580	
	Interventi di Piccola Chirurgia	N. 500	N. 250	N. 128	
B) RICOVERI ANNUI	Degenze	N. 800	N. 400	N. 774	Esame documentale
	Day Hospital e/o Day Surgery	N. 400	N. 200	N. 260	

Requisiti assistenziali	Indicare la numerosità delle prestazioni elencate per l'anno 2018
Aver partecipato a interventi ortopedici conservativi di cui almeno 200 eseguiti in prima persona	N. 161
Interventi di Alta Chirurgia di cui almeno il 10% come primo operatore, il resto come secondo	N. 20
Interventi di Media Chirurgia di cui il 25% come primo operatore, il resto come secondo	N. 42
Interventi di Piccola Chirurgia di cui il 40% come primo operatore, il resto come secondo	N. 32
Partecipazione a sessioni di cadaverlab	N. 1
Aver prestato attività di assistenza diretta per almeno un'annualità in chirurgia d'urgenza e Pronto soccorso e nelle Specialità Chirurgiche Integrative previste dall'ordinamento delle Scuole	-----

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ASST NORD MILANO
 Ospedale F. Bassini
 Specialista in Ortopedia e Traumatologia
 Dott. ALESSANDRO ALOJA
 Cod. Fisc. 11688000900